LEGGE DI CONTABILITA' E FINANZA PUBBLICA

Art. 34-quater

Spesa decentrata agli Uffici periferici delle amministrazioni statali

Le Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le somme assegnate con le predette ripartizioni sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti. Nel corso dell'esercizio potranno essere effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui al comma 1. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi, qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di accreditamento in favore di funzionari delegati preposti alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche dell'Amministrazione.

Versione in vigore dal 21 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 29

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge di contabilita' e finanza pubblica
Estremi	Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Titolo	VI — Il bilancio dello stato
Capo	II — Le entrate e le spese dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-di-contabilita-e-finanza-pubblica/art-34-quater-spesa-decentrata-agli-uffici-periferici-delle-amministrazioni-statali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it